



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/02/2025*

*Esecutiva il 04/03/2025*

## **INDICE**

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE TARI PER IL COMPOSTAGGIO

ARTICOLO 5 – RIFIUTI COMPOSTABILI

ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE

ARTICOLO 7 – RIDUZIONE TARIFFARIA

ARTICOLO 8 – CESSAZIONE COMPOSTAGGIO

ARTICOLO 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

ARTICOLO 10– NORME DI RINVIO

ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE

## ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la pratica dell'autocompostaggio quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurne il quantitativo da avviare al pubblico servizio di raccolta e favorendone il recupero in sito.
2. Il Comune di Camaiore consente e favorisce la corretta pratica dell'autocompostaggio. La sua promozione è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti avviati agli impianti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. L'autocompostaggio può inoltre svolgere una rilevante azione di accrescimento della fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente fanno aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. L'autocompostaggio è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici effettuato da utenze al fine di ottenere, per ossidazione biologica ed umificazione, la trasformazione dei rifiuti in Compost ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;”.
3. Ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183, si definisce autocompostaggio il “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere;
4. Ai sensi dell'art.183, comma 1, l. qq-bis, del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 il compostaggio di comunità è il “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.”
5. Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., potranno attivare la pratica dell'autocompostaggio nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui al presente Regolamento. È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado.

## ARTICOLO 3 - METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO

1. Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l'obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti su area privata, di proprietà o in disponibilità pertinenziali o quantomeno adiacenti all'immobile per cui si richiede la riduzione della tassa sui rifiuti;

2. Il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato esclusivamente dal produttore su terreni, giardini o orti nella propria disponibilità, ove è stato prodotto, ubicati all'interno del territorio comunale. È esclusa la cessione a terzi del compost prodotto;
3. È consentito effettuare il compostaggio con i seguenti metodi:
  - a. Cumulo;
  - b. Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;
  - c. Cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento;
  - d. Compostiera fornita dall'A.C. attraverso il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani;
  - e. Lombricompostiera;

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concime agricole;
4. La struttura di compostaggio, il cumulo e/o la buca deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamiento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
5. La struttura di compostaggio deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, comunque non inferiore a due metri, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera;
6. Al fine di praticare l'autocompostaggio presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro che non praticano il compostaggio domestico;
7. Le utenze non domestiche devono praticare l'autocompostaggio presso la sede dell'utenza e devono riutilizzare il materiale prodotto nel luogo di produzione;
8. Il richiedente si impegna ad informare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti;
9. I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina lo smaltimento. Fanno eccezione le utenze non domestiche a cui è applicabile l'Art. 2 del presente Regolamento;
10. Gli organismi collettivi, così come definiti dal D.M. Ambiente 266/2016 (“due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato”), che intendono intraprendere un'attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.M. sopra richiamato;
11. Eventuale rifiuto verde in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il centro di raccolta del verde o a mezzo servizio a domicilio;
12. Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

## ARTICOLO 4 – REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE TARI PER IL COMPOSTAGGIO

La riduzione stabilita all'articolo 14 del “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI” è riservata alle utenze domestiche residenti e alle utenze non domestiche di cui al comma 5 dell'art.2 con attività produttiva nel territorio comunale di Camaiore, iscritti o che abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato all'effettiva pratica dell'attività di autocompostaggio nel rispetto delle norme di igiene e di decoro urbano, in considerazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- a. L'intestatario della tassa sui rifiuti disponga a titolo di proprietà o in qualità di conduttore di un giardino/terreno pertinenziale, o quantomeno adiacente all'immobile per cui si richiede la riduzione della tassa sui rifiuti e che tale area sia individuabile catastalmente;
- b. Non abbia insoluti pregressi in termini di pagamento della tassa sui rifiuti alla data di presentazione della relativa istanza di riduzione del tributo TARI;
- c. La pratica di autocompostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta avvenga in modo abitudinario, continuativo e non occasionale attraverso l'utilizzo di un apposito contenitore oppure tramite la pratica di compostaggio in cumuli o in buca, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle buone pratiche in materia e di quanto stabilito dal presente Regolamento.

## ARTICOLO 5 – RIFIUTI COMPOSTABILI

I materiali da compostare, ovvero la "frazione organica" e la "frazione verde", sono costituiti da:

- avanzi di cucina e di vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè, avanzi di cibo di origine animale, avanzi di cibi cotti, pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova ecc.);
- scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di potature, trucioli, rametti, cortecce, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto, paglia ecc.);
- altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta e fazzoletti di carta non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere, cartone grezzo, segatura e trucioli di legno non verniciato).

## ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE

1. L'adesione all'autocompostaggio, come descritto dal presente Regolamento, è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi ed ottenere la relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare apposita istanza al Comune utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune di Camaiore;
2. Ai soli fini della riduzione del tributo, il soggetto che presenta l'istanza deve essere obbligatoriamente l'intestatario di utenza TARI;
3. In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione per vendita, locazione, donazione, successione e a qualsiasi altro titolo dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio o inviare una comunicazione di cessazione della stessa;
4. Acquisita l'istanza, il nominativo del contribuente sarà iscritto nel Registro dei compostatori a cura del Servizio Ambiente e il Servizio Tributi provvederà ad applicare la riduzione del prelievo fiscale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14 del “Regolamento TARI”;
5. La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio entro il mese solare in cui ha presentato l'istanza con uno dei sistemi ammessi;

6. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dal Servizio Ambiente e dal Servizio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei successivi controlli;
7. Su richiesta dell'utente, tramite l'apposito modello disponibile sul sito del Comune di Camaiore, verrà concessa una compostiera in comodato d'uso gratuito.

## ARTICOLO 7 – RIDUZIONE TARIFFARIA

1. La percentuale della riduzione è stabilita all'articolo 14 del “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI”;
2. La riduzione ha effetto dal mese successivo alla presentazione della richiesta al Servizio Tributi ed è applicata con compensazione sulla tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incipienza.

## ARTICOLO 8 – CESSAZIONE COMPOSTAGGIO

1. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello disponibile sul sito del Comune di Camaiore. La disdetta comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria dalla data comunicata dal contribuente;
2. L'interruzione della pratica del compostaggio comporta, inoltre, per l'assegnatario di compostiera in comodato d'uso gratuito, l'onere di restituzione della stessa al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

## ARTICOLO 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato dal Gestore del servizio raccolta rifiuti, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio ed all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio delle frazioni "organico" e "verde".
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga rilevato che il compostaggio delle frazioni "organico" e "verde" non sia in corso di effettuazione, oppure che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o che la medesima non sia conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, la concessione della riduzione tributaria sarà revocata, dall'inizio dell'anno solare in corso, dandone comunicazione all'interessato a seguito della redazione di un verbale da parte del personale incaricato del sopralluogo attestante la non corretta pratica del compostaggio.
3. Per ottenere nuovamente la riduzione della TARI il contribuente al quale è stata revocata, secondo quanto stabilito al precedente comma 2, potrà presentare l'istanza di cui all'art. 6 non prima del secondo anno successivo a quello della revoca.

## ARTICOLO 10– NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

## ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° aprile 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il “Regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.12.2017;
3. Sono abrogate, altresì, le disposizioni di altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.